

URGENTE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

URGENTE

- ROMA -

Ricorso

nell'interesse della **Sig.ra Ludovica Di Mauro**, residente in Roma (RM)
alla via Emilio Albertario, n. 10 (C.F. DMRLVC92C68H501T)
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ugo
De Luca (C.F. DLGCS73D04I549E - PEC
deluca.ugolucasavio@ordavvle.legalmail.it) e Maria Grazia Perulli (C.F.
PRLMGR75S45E506V- PEC
mariagraziaperulli@ordineavvocatiroma.org) giusto mandato a margine
del presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo
sito in Roma alla via Bocca di Leone n. 78 (Fax 06.697634240),

CONTRO

- **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della
RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*,

NEI CONFRONTI DI

Sig. Alessandro Comar;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA

MISURA CAUTELARE,

- della graduatoria finale di merito per l'ammissione ai corsi di laurea ad
accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013-2014
nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, di cui al D.M.
12.6.2013 (Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1.7.2013), in toto nonché nella
parte in cui viene attribuito a Ludovica Di Mauro un punteggio pari a

Avv. Ugo De Luca
Avv. Maria Grazia Perulli

Vi conferisco ampio mandato a
rappresentarmi e difendermi,
congiuntamente e
disgiuntamente, nel presente
giudizio dinanzi il TAR Lazio,
munendoVi di ogni facoltà di
legge nessuna esclusa od
eccezzuata, compresa quella di
transigere, conciliare, nominare
Avvocati e Procuratori, ed
eventuali sostituti nonché
proporre ricorso incidentale. Da
Voi previamente informato ai
sensi del D.lgs. n. 196/2003, Vi
autorizzo, quali titolari del
trattamento dei miei dati
personali, ad utilizzare detti dati
nel presente giudizio o per
l'eventuale componimento
bonario della presente lite, e
comunicare gli stessi ai Vostri
collaboratori, ed eventuali
sostituti, ed ai Vostri dipendenti e
a diffondere detti dati nei limiti
pertinenti all'incarico a Voi
conferito.
Ratifico sin d'ora il Vostro
operato.
Eleggo domicilio in Roma alla via
Bocca di Leone, 78
ROMA, il 25.11.2013.

Sig.ra Ludovica Di Mauro
Ludovica Di Mauro

E' autentica
(Avv. Ugo De Luca)
Ugo De Luca

36,80 (con posizione n.16.426), anziché quello di 41,80, non avendo considerato il punteggio aggiuntivo conseguente al voto di maturità (91/100) pari a 5;

- della graduatoria su citata nella parte in cui esclude la ricorrente dall'iscrizione al Corso di Medicina e Chirurgia e nella parte in cui la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e ai successivi scorrimenti di graduatoria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale relativo alla medesima procedura concorsuale ed alla conseguente fase di accesso all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di laurea di cui sopra;

E IN VIA CAUTELARE

- per l'ammissione della ricorrente con riserva ed in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Odontoiatria dell'Università di Roma La Sapienza ove la medesima ha sostenuto la prova di selezione collocandosi, in virtù del bonus, in posizione utile con punti 41,80, punteggio superiore rispetto a quello conseguito dall'ultimo graduato.

* * *

FATTO

1. Con decreto del 12.6.2013 il MIUR ha indetto le prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria.

1.1 Segnatamente, il decreto surriferito è stato adottato in stretta applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs. 14.1.2008, n. 21 (*"Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione*

universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le Università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1”), nel quale si prevedeva che il punteggio massimo degli esami di ammissione post-universitari di cui all’art. 1 della L. 2.8.1999, n. 264 fosse di 105 punti. Punti 80 sarebbero stati assegnati sulla base del risultato del test di ingresso ed un massimo di punti 25 punti, a titolo di bonus, agli studenti che avessero conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell’art. 5, nell’ultimo triennio continuativo e nell’esame di Stato.

Il comma 3, del medesimo art. 4, disciplinava i criteri attraverso i quali sarebbero stati assegnati i 25 punti riservati al *curriculum* scolastico, rimettendo la competenza in favore del Ministero dell’Università ad adottare apposito decreto per la determinazione dei punteggi da attribuire sulla scorta dei predetti elementi.

2. In applicazione di quanto stabilito dall’art. 4 citato, il MIUR, all’art. 10 del decreto del 12.6.2013, ha specificato le modalità di attribuzione dei punteggi di valutazione delle prove e di formulazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo quanto di seguito:

- per la valutazione delle prove di ammissione espletate mediante test per la soluzione di n. 60 quesiti a risposta multipla, si sarebbero attribuiti 1,5

punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata e zero punti per ogni risposta non data;

- massimo 10 punti per il percorso scolastico si sarebbero riservati ai candidati che avessero ottenuto un voto all'esame di Stato almeno pari a 80/100 e il cui voto fosse non inferiore all'ottantesimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame dell'anno scolastico 2012-2013 secondo l'allegato schema esplicativo.

2.1 Inoltre, a tenore dell'art. 10 del sopra citato decreto del MIUR, coloro che abbiano conseguito un punteggio per il diploma di maturità pari a 100/100 e lode avrebbero diritto ad un bonus di 10 punti; coloro che abbiano conseguito tra 99 e 100/100, 9 punti; 97-98/100, 8 punti; 95-96/100, 7 punti; 93-94/100, 6 punti; 91-92/100, 5 punti; 89-90/100, 4 punti; 86-87-88/100, 3 punti; 83-84-85/100, 2 punti; 80-81-82/100, 1 punto; punti da sommarsi con il punteggio conseguito dallo svolgimento delle prove di cui in oggetto.

3. L'odierna ricorrente, la quale ha conseguito il diploma di maturità di istruzione media superiore con votazione pari a 91/100, ha presentato domanda di partecipazione alle selezioni per l'accesso alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, giusta quanto disciplinato dal D.M. 12.6.2013 (sostitutivo di quello già emanato in data 24.4.2013 con il n. 334).

4. La prova in oggetto, di durata massima di 100 minuti, si è svolta il giorno 9 settembre 2013 con inizio alle ore 11.00, conformemente alle disposizioni del bando.

4.1 Durante lo svolgimento delle prove si riuniva il Consiglio dei Ministri per l'adozione di un decreto legge avente ad oggetto misure urgenti in materia d'istruzione, università e ricerca con il quale venivano, inopinatamente, modificati i criteri di valutazione per l'ammissione al corso di laurea. In particolare il c.d. bonus maturità veniva escluso dalla determinazioni del punteggio utile ai fini della relativa graduatoria.

4.2 La notizia trapelava dagli organi di stampa senza però avere alcun riscontro ufficiale.

5. In data 12 settembre 2013 veniva pubblicato sulla gazzetta ufficiale il d.l. n. 104, il quale all'art. 20 prevedeva che: *"l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'art. 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

6. All'esito della prova concorsuale la ricorrente, quindi, si vedeva attribuire, così come stabilito dal sopra richiamato art. 20 del D.L. n. 104 del 12.9.2013, il solo punteggio riveniente dal risultato di merito in funzione delle risposte rese al test selettivo, ma non anche l'ulteriore incremento di punteggio già previsto dal D.M. 334/2013, dal D.M. 12.6.2013 e dall'abrogato art. 4 del D.lgs. n. 21/2008.

6.1 La ricorrente, quindi, nella graduatoria finale di merito pubblicata il 30.9.2013 sul sito istituzionale del MIUR, risultava essere collocata con punteggio pari a **36,80**, con **posizione n.16.426**.

Ove l'odierna ricorrente avesse ottenuto, come previsto, anche l'attribuzione del punteggio integrativo determinato in funzione del voto ottenuto in sede di esame di diploma di istruzione media superiore (punti 5), la stessa avrebbe raggiunto in graduatoria una posizione sicuramente più vantaggiosa corrispondente al punteggio pari a **41,80**, e per l'effetto, rientrando immediatamente tra i posti disponibili, la medesima avrebbe potuto avere certamente accesso alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia prescelto nell'istanza di ammissione alle selezioni.

Tale prospettiva è stata confermata dalla Legge di conversione del D.l. n. 104 del 2013 (pubblicata in data 8.11.2013) la quale, oltre a confermare il comma 1 dell'art. 20 - e, pertanto, l'eliminazione del bonus ai fini della formazione della graduatoria approvata il 30 settembre 2013 – ha adottato i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies.

In particolare, per quel che qui interessa, il Parlamento ha, per un verso, ritenuto legittima la graduatoria approvata il 30.9.2013, e, per altro verso, reintrodotto - sconfessando in parte quando deciso dal Governo - il "bonus maturità" ai soli fini di consentire l'iscrizione "in sovrannumero" ai soli candidati che, grazie a tale bonus e secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate, abbiano ottenuto un punteggio idoneo a collocarsi in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.

In altre parole, verrà creata una sorta di seconda o parallela "fittizia" graduatoria per i soli posti in sovrannumero (circa 1.000/2.000) che varrà

esclusivamente per i candidati non collocatisi in posizione utile nella graduatoria adottata il 30 settembre 2013.

Il comma 1 quater dell'art. 20 in commento, stabilisce a tal fine che *“il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al termine dell'immatricolazione dell'anno accademico 2013/2014, relativamente alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013”*.

Da quanto precede emerge evidente che:

- tutti i candidati collocatisi nella graduatoria approvata il 30 settembre 2013, con punteggio superiore a 38,80, potranno iscriversi ai corsi universitari prescelti in base ai posti disponibili;
- tutti gli altri candidati potranno iscriversi - **in sovrannumero** - solo ove il loro punteggio, comprensivo del bonus maturità, consenta loro di raggiungere una posizione in graduatoria (i.e. la graduatoria approvata il 30.9.2013) entro il numero di posti originariamente disponibili (i.e. messi a concorso).

In tale ultima ipotesi appare chiaro che il punteggio aggiuntivo del bonus aumenterà la soglia di punteggio minimo (rispetto a quella già individuata in punti 38,80) che consentirà l'iscrizione ai corsi di laurea.

Il meccanismo generato dall'art. 20 citato risulta *ictu oculi* discriminatorio, oltre che irrazionale ed illegittimo, atteso che, a mezzo di esso, viene

falsata qualsivoglia logica competitiva e di merito nell'ambito del concorso in argomento, facendo prevalere scelte "politiche" meramente opportunistiche.

Invero il sistema così delineato genererà effetti discorsivi eclatanti in quanto il candidato che abbia ottenuto ai test un punteggio pari a 38,80 sarà considerato utilmente collocato ai fini dell'iscrizione ai corsi di laurea *de quibus* entro i posti disponibili; mentre il candidato che in virtù del bonus maturità abbia ottenuto un punteggio anche di molto superiore, difficilmente potrà conseguire un posto in graduatoria utile per rientrare tra i destinatari del ridotto numero di posti concessi in sovrannumero.

L'effetto discriminatorio dirompente generato dall'art. 20 in esame è palese.

La graduatoria finale di merito risulta pertanto illegittima e meritevole di essere annullata per i seguenti

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, COST. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ -

I.1 Come descritto in punto di fatto, l'odierna ricorrente ha preso parte alla procedura concorsuale per l'accesso alla frequenza dell'istruzione universitaria nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia, inoltrando tempestiva domanda in conformità a quanto dapprima stabilito dal D.M. 334 del 24.4.2013 nonché a quanto successivamente disciplinato dal D.M. 12.6.2013, sostitutivo del primo.

La medesima ricorrente era, allora, consapevole che ai fini dell'accesso alla frequenza del corso di laurea si sarebbe tenuto conto non solo del risultato conseguito nello svolgimento della prova scritta per test, secondo le modalità di attribuzione del punteggio di cui al predetto D.M., ma anche del punteggio integrativo riconosciuto in funzione del voto conseguito nell'esame di Stato.

Solo dopo lo svolgimento della prova scritta, il Legislatore con il sopra richiamato art. 20 del D.L. 104/2013, ha, per un verso, previsto l'abrogazione dell'art. 4 del D.lgs. 21/2008 che riconosceva appunto la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari, attribuendo un punteggio integrativo (noto come *bonus*) a quello conseguito nello svolgimento dell'esame di accesso, e, per altro verso, ha espressamente previsto che il predetto *bonus* non fosse attribuito già con riferimento all'esame di ammissione precedentemente indetto con il D.M. 334/2013 e successivo D.M. 12.6.2013.

In altri termini il Legislatore nazionale con la norma in commento è intervenuto in corso d'opera ritenendo di poter modificare le clausole del bando.

In verità le modifiche normative sopravvenute sono inidonee a modificare la *lex specialis* di concorso, in quanto le regole del concorso sono vincolanti tanto per i candidati quanto per l'Amministrazione.

Lo “*ius superveniens*” in materia di pubblici concorsi, non modifica i concorsi già banditi, anche se retroattivi, né, nel caso di specie, il principio generale del *tempus regit actum* poteva subire eccezioni.

Da ciò consegue che l’Amministrazione ha avuto due scelte da poter operare : 1) onorare il dettato di cui alla *lex specialis* di concorso, bypassando quando introdotto dalla normativa sopravvenuta; 2) annullare, in autotutela, il concorso alla luce del nuovo quadro normativo.

Appare evidente che così non è stato, anzi, l’operato dell’Amministrazione si è posto in aperta violazione dei principi di matrice costituzionale di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 e di *par condicio* di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché della *lex specialis* di concorso.

II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA D’IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO *TEMPUS REGIT ACTUM*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DISP. PREL. C.C.

II.1 Senza alcun recesso da quanto suesposto, di per se sufficiente per affrancarci dall’illegittimo operato dell’Amministrazione, occorre rilevare che le regole fissate dal bando circa l’attribuzione del bonus, non potevano comunque essere modificate, atteso che la disposizione di cui all’art. 20 del D.L. n. 104 del 2013 convertito in legge n. 12 del 2013 non poteva che valere per le future procedure concorsuali.

L’art. 20 predetto, quindi, abrogando la norma sul *bonus*, e prevedendo l’applicazione di detta abrogazione con decorrenza retroattiva rispetto alla

sua entrata in vigore, risulta palesemente in contrasto con il principio di irretroattività della legge.

In effetti, l'Amministrazione avrebbe dovuto interpretare la norma in modo costituzionalmente legittimo anziché appiattirsi sul mero dato letterale, violando così il principio *tempus regit actum*.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'adozione di una norma avente efficacia retroattiva, la quale incide su procedimenti concorsuali in essere, purché la disposizione sopravvenuta abbia quale scopo quello di chiarire il significato di una norma precedente (Cons. Stato, Ad. Ple. N. 91 del 2011). Sul punto, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che l'efficacia retroattiva è ammessa solo per leggi destinate ad garantire una interpretazione autentica, cioè che abbiano l'esclusiva funzione di chiarire il significato di norme precedenti. Tuttavia, anche tali norme devono rispettare i principio di ragionevolezza, di parità di trattamento, di tutela dell'affidamento del cittadino (V. Corte Cost. 11.6.2010 n. 209).

Nel caso di specie, l'art. 20 in commento, non appare assolutamente avere una portata meramente interpretativa, bensì novativa.

Da quando dedotto emerge evidente come l'interpretazione ed applicazione data all'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013 dall'Amministrazione procedente si ponga in aperto contrasto con il principio del *tempus regit actum* nonché con i principi di affidamento, *par condicio* e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

**II. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 20 DEL D.L.
12.9.2013, N. 104 CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128, PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 DELLA COSTITUZIONE –
IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI IRRETROATTIVITÀ
DELLA LEGGE.**

II.1 Il Legislatore nazionale con la norma di cui all'art. 20 del D.L. 104/2013, ha inteso abrogare l'art. 4 del D.lgs. 21/2008 che riconosceva la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari, attribuendo un punteggio integrativo (bonus maturità) a quello conseguito nello svolgimento dell'esame di accesso, e contestualmente ha espressamente previsto che il predetto non fosse attribuito già con riferimento all'esame di bonus ammissione precedentemente indetto con il D.M. 334/2013 e successivo D.M. 12.6.2013.

In altri termini, il Legislatore nazionale con la norma in commento, è intervenuto in corso d'opera e con effetto retroattivo modificando la legge speciale contenuta nei D.M. predetti disciplinante le procedure concorsuali di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, eliminando dai criteri di attribuzione del punteggio quello relativo, appunto, al bonus del voto dell'esame di Stato.

Il Governo ha, allora, esercitato *contra Constitutionem* il proprio potere legislativo, incorrendo in un illecito costituzionale il cui carattere

intenzionale è stato confermato dall'adozione della successiva Legge di conversione n. 128 del 2013.

La pubblicazione del D.M. deduceva il sistema di regole per i partecipanti al concorso, producendo non semplicemente un affidamento, ma la certezza sul rapporto amministrativo modificata in corso d'opera con l'adozione della legge di conversione n. 128 del 2013.

Da quanto detto risulta evidente che le prove sono state di fatto falsate in favore degli studenti meno meritevoli.

Inoltre, con l'adozione della legge di conversione, il Legislatore ha inteso reintrodurre il bonus valevole, tuttavia, per l'accesso ai soli posti disponibili in sovrannumero e senza pregiudicare, comunque, i diritti (*rectius* aspettative) di quei candidati che a seguito dell'adozione della graduatoria del 30.9.2013 si sono trovati in posizione utile all'iscrizione ai corsi di laurea messi a concorso.

Sicché, anche solo per tale ultima ragione, sussiste una evidente violazione dell'art. 3 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, in quanto la norma adottata considera in modo uguale situazioni obiettivamente diseguali.

In effetti, come detto sopra, si darà luogo a una sorta di seconda "fittizia" graduatoria per i soli posti in sovrannumero (circa 1.000/2.000), valevole nei confronti dei candidati non collocatisi in posizione utile nella graduatoria adottata il 30 settembre 2013, andando a pregiudicare le posizioni dei soggetti maggiormente meritevoli.

I.2 Sotto altro profilo, avendo l'art. 20 del D.L. 104/2013 specificamente ed espressamente inteso disciplinare la procedura

concorsuale in corso di svolgimento all'atto della sua promulgazione ed avendo, quindi, una portata espressamente e specificamente abrogativa di quelle parti di norme contenute nel bando di concorso di cui ai richiamati decreti ministeriali, non può non evidenziarsi la natura di legge provvedimento della norma in commento, viziata da illegittimità costituzionale perché contraria ai principi contenuti nei sopra richiamati artt. 3 e 97 della Costituzione.

La potestà legislativa ha assunto le forme anticonstituzionali di una legge-provvedimento affetta da eccesso di potere legislativo, in quanto sviata nel fine perseguito (v. Corte cost., 21/03/2012, n. 61).

La disposizione di legge ha violato il legittimo affidamento dei circa 27.000 candidati, e in particolare della ricorrente, sul sistema normativo e regolamentare che disciplinava il concorso e che in corso di svolgimento il Governo ha, inopinatamente, modificato.

Non vi è dubbio, invero, che sotto tale profilo la posizione della ricorrente, in quanto candidata, sia protetta dall'ordinamento giuridico, atteso che non può certo immaginarsi che gli interessi legittimi dei privati incisi *singulatim* dalle leggi-provvedimento incostituzionali restino privi di qualsivoglia tutela.

Tale legge-provvedimento, in effetti, esprime l'esercizio di una funzione oggettivamente amministrativa con le vesti solo formali della legge, configurando l'esercizio di un potere autoritativo tale da caratterizzare la posizione dei privati lesi in termini di interesse legittimo.

Nel caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei propri interessi, i diritti di difesa del soggetto leso non vengono ablati, ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario di tale ricostruzione dogmatica dell'assetto di tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento è la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo anche più incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, e ciò in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (v. Cons. Stato, Sez. IV, 09/03/2012, n. 1349; T.a.r. Lazio, sez. I, 19 novembre 2008, n. 10417).

La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente fondata e rilevante per la decisione del giudizio *a quo* in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è evidente ed emerge dai delineati motivi di ricorso.

Il *periculum*, è *in re ipsa*, poiché dall'attesa della decisione di merito del presente giudizio deriverebbero gravissimi e non ristorabili danni per la ricorrente, la quale, in mancanza dell'immediata iscrizione con riserva al corso di laurea, sarebbe definitivamente impossibilitata ad iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Pertanto solo l'ammissione con riserva consentirebbe alla ricorrente di frequentare i corsi, obbligatori e non, alle cui prove ha partecipato e che avrebbe già frequentato se il Legislatore non avesse deciso *ex post* di modificare le regole del bando di concorso.

Tale iscrizione potrà, inoltre, avvenire in sovrannumero (in tal senso Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532).

La concessione dell'invocata misura cautelare non comporterebbe, invero, alcun pregiudizio organizzativo per la Facoltà, atteso che le strutture universitarie già prevedono questa opzione, disposta, tra l'altro, dallo stesso Legislatore nella legge di conversione n. 128/2013, all'art. 20, comma 1 bis e ss., che attribuisce ***“il diritto, subordinato a determinate condizioni, ai partecipanti agli esami di ammissione ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria che avrebbero potuto rivendicare il punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) del D.M. 12 giugno 2013 all'iscrizione ai predetti corsi universitari in soprannumero”*** (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, Ordinanza 25.11.2013, nn. 4575 e 4587).

* * *

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Collegio accogliere il presente ricorso,

- I. previa sospensione degli atti impugnati, consentendo alla ricorrente di essere ammessa con riserva in sovrannumero al corso universitario presso la sede universitaria oggetto di scelta primaria (Università degli Studi di Roma) e dove la medesima ha svolto la prova di ammissione, ovvero adottare il provvedimento meglio adeguato a tutelare la pretesa sostanziale della ricorrente;
- II. annullare i provvedimenti avverso nella parte in cui non hanno attribuito alla ricorrente il punteggio relativo al bonus maturità da sommare al punteggio ottenuto con il test di ammissione;
- III. In via subordinata, ove il giudice ritenga i provvedimenti legittimi in quanto applicativi dell'art. 20, del D.L. 12.9.2013 n.104 convertito in Legge 8 novembre 2013, che il presente giudizio venga sospeso e che gli atti vengano rimessi alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità costituzionale della norma di cui sopra.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

* * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che esso è pari ad euro 650,00.

Roma, 25 novembre 2013

Avv. Ugo De Luca

Avv. Maria Grazia Perulli

ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR PER IL LAZIO

ROMA

Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

I sottoscritti avv.ti Avv.ti Ugo De Luca (C.F. DLGCS73D041549E - PEC deluca.ugolucasavio@ordavvle.legalmail.it) e Maria Grazia Perulli (C.F. PRLMGR75S45E506V- PEC mariagraziaperulli@ordineavvocatiroma.org) difensori della **Sig.ra Ludovica Di Mauro**, residente in Roma (RM) alla via Emilio Albertario, n. 10 (C.F. DMRLVC92C68H501LT), giusto mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo sito in Roma alla via Bocca di Leone n. 78 (Fax 06.697634240),

CONTRO

- **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*,

NEI CONFRONTI DI

Sig. Alessandro Comar;

PREMESSO

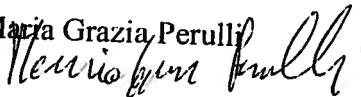
che pressante ed urgente appare l'esigenza di ottenere la fissazione della camera di consiglio entro il 2013 al fine di consentire alla ricorrente, in caso di augurato accoglimento dell'invocata misura cautelare, l'iscrizione, con riserva, **entro l'anno** al corso di laurea di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria;

CHIEDONO

All'Ill.mo Presidente voglia disporre con proprio decreto ex art. 53 c.p.a.
l'abbreviazione fino alla metà dei termini processuali per la fissazione
della camere di consiglio e proporzionalmente la riduzione dei termini per
le difese della relativa fase.

Roma, 25 novembre 2013.

Avv. Ugo De Luca 

Avv. Maria Grazia Perulli 



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA BIS**

IL PRESIDENTE

Vista l'istanza ex art. 53 c.p.a, depositata in data 26 novembre 2013 con la quale gli Avv.ti Ugo De Luca e Maria Grazia Perulli, difensori della Sig.ra Ludovica Di Mauro hanno chiesto l'abbreviazione dei termini di fissazione della Camera di Consiglio per l'esame della domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo nel giudizio da instaurarsi contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, nonché nei confronti del Sig. Alessandro Comar;

Visti gli artt. 53 e 55, comma 5, c.p.a.

DECRETA

la dimidiazione dei termini processuali ex art. 55, comma 5, onerando la parte ricorrente di notificare il presente decreto all'Amministrazione intimata e alla parte controinteressata.



Così deciso in Roma, 26 novembre 2013

Il Presidente

Massimo L. Calveri

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del suesteso ricorso a:

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata *ope legis* presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma alla Via Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme a mani di

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**, in persona del Rettore p.t., con sede in Roma (00185), Piazzale Aldo Moro n. 5, ivi consegnandone copia conforme a mani di

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata *ope legis* presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma alla Via Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme a mani di

- **Sig. ALESSANDRO COMAR** residente in Napoli (CAP 80121) alla
Via dei Mille n. 25, ivi spedendone copia conforme dall'Ufficio postale
di Roma a



RELATA DI NOTIFICA
SOTTOSCRITTO ASSISTENTE U.N.E.P. ADD.
ALL'UFF. UNICO PRESSO LA CORTE DI APPELLO
NON NOTIFICATO COPIA DEL PRESENTE ATTO

- **Sig. PAVOLILLA MATTEO** via Padre Anselmo da Ragusa, n. 71,
97100 RAGUSA, ivi spedendone copia conforme dall'Ufficio postale di
Roma a

a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149
C.P.C., tramite l'Ufficio Postale di Roma - Prati

Roma, li **28 NOV. 2013**

Antonia INNOCENZI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
516 CORTE DI APPELLO DI ROMA